

Diritto societario. Rivista la disciplina dell'apporto di beni diversi dal denaro

I conferimenti nelle Spa eliminano le perizie

Spazio all'esperto se è superato il fair value da bilancio

Angelo Busani

Con il decreto legislativo 142/08 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 15 settembre e in vigore dopo l'ordinaria vacanza di 15 giorni), è introdotta nel nostro ordinamento una piccola rivoluzione per i conferimenti nel capitale sociale di società per azioni diversi dal denaro in sede di costituzione e di aumento del capitale sociale (rimane ferma invece la disciplina dei conferimenti in natura nelle srl).

Il decreto contiene anche diverse novità in materia di azioni proprie (il tetto del 10 per cento, rispetto al capitale sociale, viene imposto alle sole società quo-

tate) e di concessione di assistenza finanziaria: l'operazione deve essere autorizzata dall'assemblea straordinaria (la delibera va poi pubblicata nel Registro delle imprese), alla quale gli amministratori devono sottoporre una relazione che giustifichi l'operazione sotto il profilo giuridico ed economico. In particolare, in questa relazione gli amministratori devono attestare che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato (specie per quel che concerne le garanzie prestate e il tasso di interesse applicato per il rimborso del finanziamento) e che è stato debitamente valutato il merito di credito del soggetto che riceve l'assistenza finanziaria.

Per i conferimenti in natura è previsto d'ora innanzi che:
 1) se si tratta di conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario, non occorre più la relazione giurata dell'esperto, se il loro valore non supera il prezzo medio ponderato al quale essi sono stati negoziati in un mercato regolamentato nei sei mesi precedenti il conferimento;

2) se si tratta di conferimento di beni o crediti diversi dai valori mobiliari sopra citati, la perizia non sarà più necessaria in due casi, e cioè quando il loro valore (considerato ai fini della formazione del capitale e dell'eventuale sovrapprezzo) non supera:

- il fair value ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché si tratti di un bilancio sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi sulla valutazione dei beni oggetto del conferimento;
- il fair value risultante da una valutazione, redatta in conformità «ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione di beni oggetto del conferimento» in data non anteriore a sei mesi rispetto al conferimento, stilata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società conferitaria (e non più da un perito nominato dal Tribunale), «dotato di adeguata e comprovata professionalità».

Cambia notevolmente, di conseguenza, anche la disciplina dei controlli che gli amministratori devono effettuare a valle del conferimento. In particolare, è previsto che, se dal controllo emerge una modifica sensibile dei valori o dei beni conferiti, gli amministratori procedano a una nuova valutazione, a cui conseguono l'adozione delle misure necessarie per rimediare al gap tra il minor valore effettivamente conferito e il maggior valore nominale del capitale aumentato. Se invece non è rilevata questa sensibile modifica tra i valori conferiti e quelli peritati, gli amministratori devono depositare nel Registro delle imprese una loro dichiarazione attestante appunto la congruenza tra la valutazione effettuata e il valore del capitale e del sovrapprezzo originati dal conferimento.

La prima parte del provvedimento

Valutazione da allegare all'atto

Iniziamo la pubblicazione del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, che dispone l'attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/Cee relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale. Il provvedimento è riportato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 216 del 15 settembre.

ARTICOLO 1
Modifiche al capo V del titolo V del libro V del Codice civile

1. All'articolo 2329, numero 2), le parole: «e 2343» sono sostituite dalle seguenti: «2343 e 2343-ter».
2. Dopo l'articolo 2343-bis sono inseriti i seguenti:
 «Articolo 2343-ter (Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima). Nel caso di conferimento

di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore a essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento. Non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, diversi da quelli di cui al primo comma, corrisponda:
 a) al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero

b) al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità.
 Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all'atto costitutivo. L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.
 Articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).

Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2343-ter, primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data effettiva del conferimento, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido, ovvero se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma, sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti. Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).

1 > Continua

I requisiti

■ Cassazione civile, terza sezione, sentenza n. 23676 del 15 settembre 2008

È convincimento del collegio, in sintonia con quanto in proposito opinato dalla Corte territoriale, che, nell'ipotesi di pericolo grave immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo debba essere oggetto di manifestazione esplicita, inequivoca, attuale, informata. (...) Con ciò non si vuole, peraltro, sostenere che, in tutti i casi in cui il paziente portatore di forti convinzioni

etico-religiose (come è appunto il caso dei testimoni di Geova) si trovi in stato di incoscienza, debba per ciò solo subire un trattamento terapeutico contrario alla sua fede. Ma è innegabile, in tal caso, l'esigenza che, a manifestare il dissenso al trattamento trasfusionale, sia o lo stesso paziente che rechi con sé una articolata, puntuale, esplicita dichiarazione dalla

quale inequivocamente emerga la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita, ovvero un diverso soggetto da lui stesso indicato quale rappresentante ad acta il quale, dimostrata l'esistenza del proprio potere rappresentativo in parte qua, confermi tale dissenso all'esito della ricevuta informazione da parte dei sanitari.

Cassazione. I giudici fissano le condizioni del diritto

Rifiuto di cure mediche solo se espresso e attuale

Giovanni Negri
MILANO

È un diritto di rilevanza costituzionale anche quello di non curarsi. Ma il dissenso rispetto a terapie future deve essere manifestato in maniera «esplicita, inequivoca, attuale e informata». Lo chiarisce la Corte di cassazione, intervenendo ancora una volta su uno dei temi caldi della discussione tra diritto e vita. La Corte, con la sentenza n. 23676 depositata il 15 settembre, è intervenuta decidendo sul caso di un testimone di Geova che, nonostante il rifiuto alla trasfusione, manifestato esclusivamente su un cartellino recante la scritta «niente sangue», era stato comunque sottoposto dai medici alla terapia.

La sentenza parte da quello che appare ai giudici un elemento ormai acquisito al nostro ordinamento, quello della libertà di rifiutare le cure anche quando ci si espone al rischio di perdere la vita. Tanto più in materia di trasfusione, sottolinea la Corte, richiamando le conclusioni in materia della dottrina, dove il conflitto tra due beni, entrambi tutelati sul piano costituzionale, della salute e della libertà di coscienza non può essere risolto in maniera automatica a favore del primo.

Il problema diventa allora quello del «non consenso» e delle sue modalità di manifestazione, sia sul piano cronologico sia su quello formale. È su questo aspetto che i giudici si

soffermano, chiarendo che il dissenso deve «esprimere una volontà non astrattamente ipotetica, ma concretamente accertata; un'intenzione non meramente programmatica ma affatto specifica; una cognizione dei fatti non soltanto «ideologica», ma frutto di informazioni specifiche in ordine alla propria situazione sanitaria; un giudizio e non una "precomprensione"». In definitiva, ciò che preme alla Corte è il fatto che il dissenso sia manifestato solo dopo che l'interessato si è formato una rappresentazione

NESSUNA IMPOSIZIONE
Il paziente deve essere informato e consapevole delle proprie condizioni. Ma è possibile anche l'intervento di un terzo

veritiera e attuale delle proprie condizioni di salute, prendendo consapevolezza della diversa gravità cui si espone. È vero, ammette la pronuncia, che il testimone di Geova aveva al collo un cartellino con la scritta «Niente sangue», ma non si tratta di un elemento decisivo alla luce dell'interpretazione giuridica data dalla Corte. A fronte di un'indicazione sommaria, infatti, peserebbe sul medico l'onere di ricostruire, magari in condizioni di emergenza, la reale volontà del paziente. Un compito insostenibile,

puntualizza la sentenza. Del resto, la posizione assunta costituisce il logico contraltare dell'impossibilità di un consenso preventivo a un trattamento sanitario in assenza di una completa informazione sulle caratteristiche della terapia. È in questa prospettiva che la necessità di un dissenso informato viene compresa quando il paziente non è cosciente, perché, sottolinea ancora la Cassazione, una cosa è un generico diniego a un trattamento in condizioni di piena salute, altra cosa è la sua riaffermazione in una situazione di pericolo di vita. Venendo al caso di un paziente, a rischio della vita e dalle forti convinzioni religiose, come nel caso preso in esame dalla Corte, non è che la sue condizioni di incoscienza determinino per forza la sua soggezione a una cura che potrebbe essergli sgradita. Emerge invece l'esigenza che a manifestare il dissenso al trattamento (alla trasfusione) sia lo stesso paziente, che, dimostrato il proprio potere rappresentativo, confermi il dissenso dopo avere ricevuto dai medici tutte le informazioni necessarie.

Il ministero ha ribadito che (come dispone la Finanziaria 2007) i compensi ai collaboratori «devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito» e tener conto «dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento».

www.ilssole24ore.com/norme
Il testo della sentenza

Collaboratori

Contributi, salvaguardia rispettata al lordo Irpef

L'aumento dell'aliquota contributiva alla gestione separata Inps rispetta la clausola di salvaguardia sul compenso netto al collaboratore se il datore ripartisce il contributo a carico per 1/3 del lavoratore e 2/3 del committente. I parametri per la verifica sono le retribuzioni precedenti - come prevede la Finanziaria 2007 - ma il confronto va fatto su basi non influenzate da «fattori esterni». Insomma, la clausola di salvaguardia non risulta violata se la retribuzione di gennaio 2007 è inferiore a quelle precedenti per effetto della riforma Irpef, che ha modificato aliquote e scaglioni di reddito, sostituendo il sistema delle deduzioni con le detrazioni. Il nuovo regime Irpef ha infatti determinato per i redditi più alti un aumento del prelievo e una diminuzione del reddito disponibile. Eventualità che non si può tuttavia considerare violazione della salvaguardia da parte del committente.

Il Lavoro ha così risposto a un interpello di Confindustria (39/2008) per chiarire l'articolo 1, comma 772 della legge 296/2006. «L'incremento - spiega il ministero - non può comunque incidere sulla corretta ripartizione dell'onere contributivo, in maniera tale da consentire al committente di alterarla oltre la misura di 1/3 a carico del collaboratore». La verifica va effettuata «sul contributo mensile» riconosciuto al 1° gennaio 2007 in base all'ultimo contratto stipulato con il medesimo committente «al netto dei soli oneri contributivi, cioè prima di effettuare le ritenute fiscali».

Il ministero ha ribadito che (come dispone la Finanziaria 2007) i compensi ai collaboratori «devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito» e tener conto «dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento».

N. T.

www.studiocasadesezano.it

Per info 030.91.40.277

STUDIO CASA DESENZANO

Gruppo Agenzie Immobiliari

saluti da: *Madonna di Campiglio - Dolomiti*

Agosto, 2008

Madonna di Campiglio

Incredibile ho trovato, immersa in uno splendido paesaggio, un nuovissimo villino tutto arredato su misura. E che dire della zona well-ness... Veramente OK! Il prezzo? Solo €179.000!

Bacioni

saluti da: *Desenzano del Garda*

Agosto, 2008

Desenzano del Garda

Veramente grandi occasioni sul Lago di Garda. Bellissimi appartamenti a due passi dal lago solo €189.000.

Arrivederci!

P.S. i pagamenti sono facilitati

Con le nostre proposte immobiliari si può guadagnare andando in vacanza!!! chiedici come

Gli acquisti delle nostre proposte immobiliari sono mutuabili fino al 100%

25015 - DESENZANO DEL GARDA (BS) ITALY - V.le Cavour, 22 - tel 030.91.40.277 - fax. 030.91.44.532

25015 - DESENZANO DEL GARDA (BS) ITALY - V.le Cavour, 22 - tel 030.91.40.277 - fax. 030.91.44.532